



PROVINCIA DI MACERATA

62100 MACERATA - Corso della Repubblica, 28 - ☎ (0733) 248.1 - 📠 235867

C.F. 80001250432

REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DI COMPETENZA PROVINCIALE

Delibera Consiliare n. 34 del 11.06.1996 esaminata dal CO.RE.CO., senza rilievi, in data 05.09.1996
prot. n. 12545/96

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le funzioni assistenziali che, già di competenza delle Provincie alla data di entrata in vigore della Legge 08.06.1990 n. 142, sono state restituite alla competenza delle medesime dall'art. 5 della Legge 18.03.1993, n. 67.

Le funzioni assistenziali di cui al comma precedente derivano dai sottoelencati disposti normativi:

1. R.D.L. 08.05.1927 n 798, recante "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", convertito nella Legge 06.12.1928, n. 2838 e successive modificazioni, per ciò che concerne i minori non riconosciuti o riconosciuti dalla sola madre;
2. R.D. 24.12.1934 n 2316, "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia", art 4 R.D. 15.04.1926 n. 718 e Legge 23.12.1975 n. 698 e successive modificazioni, per ciò che concerne i minori e le gestanti e madri in stato di bisogno o abbandonate;
3. T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383, art. 144 lett.g n. 3, per ciò che concerne l'assistenza ai ciechi e sordomuti.

TITOLO II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 2

Assistenza alla prima infanzia, ai minori e alla maternità.

Gli interventi assistenziali della Provincia sono rivolti ai seguenti soggetti:

- minori abbandonati, figli di persone non conosciute, rinvenuti in un luogo qualsiasi della Provincia;
- minori per i quali sia richiesta la pubblica assistenza nati nei Comuni della provincia, fuori dal matrimonio e denunciati allo stato civile come "figlio di ignoti";
- ogni minore nato fuori dal matrimonio riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in stato di bisogno e intenda provvedere direttamente alla prole;
- minori appartenenti a nuclei familiari la cui condizione di indigenza determini un rischio di abbandono;
- minori i cui genitori sono irreperibili o impossibilitati o incapaci a provvedere adeguatamente alla loro assistenza e senza ascendenti diretti in grado di supplire a tale carenza;
- minori in stato di bisogno che a giudizio del Servizio Sociale rischiano di essere sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- minori i cui genitori siano separati o divorziati e in condizioni socio-economiche tali da non essere in grado di assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico dei figli;
- gestanti e madri bisognose o abbandonate.

L'intervento assistenziale sarà erogato in favore dei minori di età compresa tra 0 e 18 anni e, dietro specifica richiesta opportunamente documentata, può essere protratto anche oltre il compimento del 18^o anno di età per consentire il completamento di un normale corso di studi o per l'acquisizione di una qualifica professionale.

Art. 3

Assistenza ai soggetti minorati della vista, dell'udito e/o della parola.

Assistibili sono i soggetti non vedenti e/o con gravi disturbi del linguaggio e dell'udito che versino in disagiate condizioni economiche e che stiano usufruendo di interventi di recupero o attività di studio, formazione professionale, formazione sul lavoro.

I disabili rieducabili possono essere assistiti quando ricorrano le seguenti condizioni:

- assenza assoluta della vista o dell'udito oppure presenza di un residuo funzionale tale da impedire l'adozione dei normali strumenti di apprendimento e, perciò, tali da richiedere ausili particolari;
- condizioni economiche di bisogno che non consentano di far fronte ai problemi e alle difficoltà derivanti dalle minorazioni con le risorse proprie, familiari, previdenziali o prestate dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 4

Domicilio di soccorso

Nei casi in cui il titolo dell'assistenza dipenda dalle condizioni del domicilio (c.d. domicilio di soccorso) in uno dei Comuni della Provincia, vengono richiamati gli artt. 72 - 77 della Legge n. 6972 del 17.07.1890.

Il domicilio di soccorso si acquista con la dimora per più di due anni in un Comune senza notevoli interruzioni.

Ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. n. 798/27, nei casi in cui è obbligatoria l'assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti i minori che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita, domicilio, età, stato civile, numero dei precedenti parti e condizioni morali ed economiche della madre.

In tali casi, qualora dagli accertamenti esperiti la madre risulti appartenente ad altra Provincia, l'Amministrazione che presta assistenza ha diritto al rimborso della relativa spesa da parte della Provincia nel cui territorio è compreso il Comune del domicilio di soccorso della madre stessa.

TITOLO III - SUSSIDI

Art. 5

Determinazione dei sussidi di assistenza alla prima infanzia, minori e maternità.

Per la determinazione dei sussidi si farà riferimento a specifica tabella determinata con apposito atto del Presidente della Provincia. In tale atto saranno individuati i redditi familiari minimi, suddivisi per nuclei familiari, che determineranno l'intervento assistenziale della Provincia e i relativi importi erogabili; tali redditi saranno calcolati prendendo a parametro l'importo della pensione integrata al minimo per i lavoratori dipendenti erogata dall'INPS.

Nel calcolo del reddito familiare verrà aggiunta una quota mensile di importo indicato nello stesso atto presidenziale previsto al 1° comma, per spese di locazione o per mutuo contratto per la prima casa dietro presentazione di idonea documentazione comprovante il pagamento; nello stesso

atto presidenziale verrà inoltre specificato il limite reddituale che darà diritto al ricalcolo dei livelli minimi di reddito familiare.

I redditi minimi indicati, calcolati al lordo, saranno soggetti a revisione con cadenza biennale e mediante atto del Presidente in ragione del tasso di variazione dell'importo della pensione minima per i lavoratori dipendenti.

Le situazioni reddituali verranno calcolate comprendendo anche le pensioni sociali, di guerra, di invalidità civile, le pensioni e rendite I.N.A.I.L. ed eventuali altri contributi di natura previdenziale e/o assistenziale.

Il premio di legittimazione previsto dall'art. 25 del R.D. 29.12.1927 n. 2822 si considera ricompreso nel sussidio erogato ai sensi del presente Regolamento.

Ai minori riconosciuti da madri girovaghe nati nella Provincia di Macerata, verrà corrisposto un sussidio mensile il cui importo verrà stabilito nell'atto del Presidente della Provincia di cui al primo comma.

Può essere previsto un contributo "una tantum" che verrà erogato, dietro esplicita richiesta redatta da parte dei Servizi Sociali presenti sul territorio, per bisogni straordinari compromettenti gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, non imputabili ad una carente organizzazione delle entrate (consistono in interventi eccezionali effettuabili a seguito, ad es. di decesso di uno dei genitori del minore o consimili gravi e straordinari accadimenti), l'importo di tale contributo verrà stabilito con apposito atto del Presidente della Provincia.

Art. 6

Determinazione dei sussidi per disabili sensoriali.

L'intervento assistenziale della Provincia relativamente agli oneri conseguenti alla frequenza di corsi scolastici e/o professionali e per il ricovero presso istituti o scuole specializzate sarà sostenuto dalla Provincia in maniera integrale soltanto in presenza degli importi di reddito familiare previsti nell'art. 5, 1^o comma, del presente Regolamento e in misura proporzionalmente ridotta, secondo modalità stabilite con atto presidenziale, per i redditi familiari di importo superiore dichiarati all'atto della domanda.

La rieducazione dei disabili sensoriali per mezzo di insegnanti di sostegno domiciliari e/o scolastici sarà sostenuta tramite sussidi economici finalizzati a tale scopo e determinati con atto presidenziale secondo modalità previste nel comma precedente.

L'intervento assistenziale della Provincia è comprensivo dell'assunzione dell'onere per trascrizione di testi in braille e della concessione in comodato di strumentazione specifica di ausilio che non sia già prevista come fornitura diretta "nomenclatore tariffario del Servizio Sanitario Nazionale"

La Provincia, per poter giungere al recupero dei disabili sensoriali, potrà stipulare apposite convenzioni con le associazioni che tutelano detti soggetti.

TITOLO IV - MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI

Art. 7

Presentazione e istruttoria delle domande

Le domande di assistenza, inoltrate direttamente da parte degli stessi interessati o da chi ne fa le veci, debbono essere corredate dalla documentazione prevista nel seguente art. 8, illustrativa della situazione socio- economica e familiare.

La documentazione allegata, che dovrà corrispondere alle reali ed effettive situazioni dichiarate, dovrà altresì essere aggiornata nel caso di mutate condizioni socio-economiche del nucleo familiare interessato all'intervento, pena la decadenza dal beneficio.

L'intervento di sostegno socio assistenziale decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza di assistenza e sarà prorogato annualmente dietro presentazione di apposita richiesta.

L'assistenza alla prima infanzia, ai minori illegittimi ed ai minori in stato di bisogno, erogata mediante ricovero in strutture socio-educative, deve essere richiesta tempestivamente e, comunque, deve essere precedente all'effettivo ricovero salvo casi urgenti e indilazionabili.

La domanda contenente la richiesta di assistenza è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa che, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento, ne verificherà l'ammissibilità e la rispondenza ai requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 8

Documentazione da allegare a corredo delle domande

Le domande di assistenza debbono essere corredate da:

- a - stato di famiglia recante anche l'indicazione della data di residenza;
- b - estratto per riassunto dell'atto di nascita del minore e certificato di stato libero della madre (per i minori nati fuori dal matrimonio);
- c - ultima dichiarazione dei redditi (mod. 740, 730, 101), in sua assenza si potrà produrre la busta paga o equivalente del datore di lavoro; in mancanza di quest'ultima attestazione occorrerà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal comune di appartenenza attestante il reddito;
- d - documentazioni comprovanti le spese di affitto o di pagamento dei mutui accesi per la prima casa fino a concorrenza dell'importo annuale previsto a detrazione del reddito familiare (art. 5, 2° comma);
- e - dichiarazione di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare in età lavorativa e disoccupati;
- f - dichiarazione (su modello rilasciato dal competente ufficio) per quanto concerne i proventi esenti da IRPEF (di cui all'art. 5, 4° comma);
- g - eventuale altra documentazione comprovante lo stato di bisogno;

h - permesso di soggiorno valido (per stranieri);

i - per l'assistenza erogata mediante ricovero in strutture socio-educative di cui all'art. precedente, la domanda dovrà essere accompagnata da informativa sulle motivazioni sociali, educative e di opportunità territoriale che giustificano il ricovero presso l'istituto de quo (tale informativa dovrà essere fornita dai servizi sociali esistenti sul territorio).

INOLTRE, per i non vedenti e i non udenti:

l - idonea relazione fornita dalle rispettive associazioni di categoria;

m - certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale del luogo di residenza da cui risulti che il richiedente o la persona per la quale si chiede l'assistenza è minorato della vista, dell'udito e/o della parola;

n - certificato del capo di istituto attestante la necessità di integrazione del sostegno scolastico con indicato il numero delle ore settimanali;

o - preventivo di spesa;

p - dichiarazione di utilizzo del contributo provinciale per le spese dell'insegnante di sostegno.

La documentazione di cui ai punti c, e, f, deve riguardare tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 9 Autocertificazione - Rinvio

In sostituzione delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente, i cittadini possono produrre proprie dichiarazioni sottoscritte ed autenticate nei modi di legge; a tal proposito si rinvia a quanto espressamente stabilito in materia dalla Legge n. 15/68 e sue successive modificazioni e integrazioni nonché dalla Legge n. 241/90, art. 18.

Art. 10 Concessione e Liquidazione

La determinazione di corrispondere i sussidi stabiliti nel presente regolamento avverrà con apposita Determinazione dirigenziale.

In caso di presentazione di un numero di domande tali da non consentire la completa copertura assistenziale per tutti i richiedenti, si effettuerà una riduzione proporzionale di quanto originariamente determinato per ciascuna domanda di assistenza.

La liquidazione delle varie provvidenze avverrà con Determinazione dirigenziale.

Art. 11
Vigilanza e controllo

La Provincia provvederà alla vigilanza e al controllo sulla effettiva finalizzazione del sussidio agli scopi perseguiti con il presente Regolamento mediante un rapporto di reciproca informazione e di richiesta di collaborazione con gli operatori sociali esistenti nel territorio provinciale (Comuni, AA.UU.SS.LL.).

